

Liceo Scientifico Statale "Carlo Jucci"



Regolamento di Istituto

Approvato dal Collegio dei Docenti il 27/03/2009

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 30/04/2009

Regolamento d'Istituto

Studenti, famiglie, operatori scolastici concorrono tutti, secondo le proprie competenze e funzioni, ad assicurare il buon funzionamento della scuola quale comunità organizzata in cui confluiscono interessi coincidenti e connessi, realizzabili solo attraverso la cooperazione di tutti e nelle condivisione degli obiettivi.

I valori cui si ispira il presente regolamento sono quelli di una comunità educante che riconosce come punti di riferimento generale:

- la Costituzione italiana;
- la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
- la dichiarazione universale dei diritti dell'infanzia.

ART. 1. DIRITTI DEGLI ALUNNI

Gli alunni devono essere rispettati nella loro dignità di persone inserite nel sistema a più soggetti che connota la complessità dell'organizzazione scolastica.

- Hanno diritto, singolarmente o associandosi, a manifestare liberamente il proprio pensiero anche tramite la diffusione di materiali e l'affissione di volantini, documenti e altro nella bacheca riservata alle loro comunicazioni.

I materiali affissi o fatti circolare devono consentire l'identificazione dell'alunno che li ha prodotti o che li diffonde ed essere visti dalla Presidenza o da un collaboratore che entreranno nel merito dei contenuti solo nel caso vi ravvisino violazioni delle vigenti disposizioni di legge.

- Hanno diritto a un registro delle comunicazioni che possono essere lette nelle classi previa apposizione del visto della Presidenza o di un collaboratore.

- Hanno diritto, altresì, alla riservatezza, nel rispetto della normativa vigente.

- Possono, singolarmente o associandosi, organizzare, previa autorizzazione del Consiglio d'Istituto, incontri e svolgere iniziative all'interno della scuola, anche al fine di favorire la continuità del legame con gli ex studenti e con le realtà del territorio.

- Hanno diritto di utilizzare, su iniziativa del comitato studentesco, una somma da determinare annualmente, sia in riferimento ai finanziamenti della direttiva n. 133 del 3/4/96 (D.P.R. 10/10/96, n. 567) che in assenza di essa. L'erogazione della somma, accreditata nel bilancio del Liceo, è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio d'Istituto, di progetti presentati dagli studenti.

- Possono, anche su loro richiesta, essere chiamati, nel caso in cui una decisione influisca in modo rilevante, sull'organizzazione della scuola, a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.

- Hanno diritto a conoscere il D.P.R. 29/5/98, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e le altre norme che regolano la vita della scuola sia a livello nazionale che a livello d'istituto.

- Hanno diritto di conoscere:
 - gli obiettivi educativi e didattici fissati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti;
 - gli obiettivi intermedi e annuali di ogni disciplina, i tempi e i modi di svolgimento delle unità didattiche e dei moduli;
 - i criteri adottati nella valutazione periodica, nella valutazione finale e nella correzione degli elaborati scritti;
 - il livello del proprio rendimento scolastico.
- Hanno diritto di conoscere, *con congruo preavviso*, la data di somministrazione delle prove scritte e delle prove oggettive di profitto. I docenti devono evitare il sovrapporsi di più prove, scritte o oggettive, nell'arco delle ore di lezione di una stessa giornata, salvo casi particolari comunque preventivamente concordati con gli alunni e annotati sul registro di classe.
- La data delle prove, opportunamente concordata, costituisce impegno di lealtà e di responsabilità e non può essere elusa se non per gravi motivi comunicati in anticipo, fatti salvi, ovviamente, i motivi di salute. Anche in quest'ultimo caso, comunque, i compiti vanno recuperati stabilendone con l'insegnante le modalità.
- Hanno diritto a prendere visione della correzione delle prove di verifica entro il termine massimo di 15 giorni dalla somministrazione e, comunque, anteriormente alla verifica successiva.
- Hanno diritto ad una razionale distribuzione dei compiti da svolgere a casa. A tal fine i docenti del Consiglio di classe operano nell'ambito di un coordinamento didattico che, tenuto conto di realistici tempi di studio, contribuisca ad evitare sovraccarichi.
- Hanno diritto a usufruire, anche al pomeriggio, degli spazi scolastici, secondo la programmazione stabilita dal Consiglio d'Istituto e sulla base di precise assunzioni di responsabilità qualora non sia prevista la presenza di insegnanti. In questo caso gli alunni richiedenti, necessariamente maggiorenni, firmano un apposito modulo per assunzione di responsabilità e lo sottopongono al Dirigente Scolastico per l'autorizzazione.
- Qualora sia prevista la presenza di persone estranee alla scuola, essa deve essere preventivamente segnalata e autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
- Possono essere invitati, sempre con le modalità previste, anche rappresentano dei partiti politici, delle loro organizzazioni giovanili e dei sindacati.
- Hanno diritto, al fine di rendere accogliente l'ambiente scolastico, a personalizzare le aule. È proibito, comunque, imbrattare le pareti con scritte di qualsiasi tipo, affiggere materiale propagandistico dei partiti politici e materiale che possa offendere la sensibilità delle persone.

I diritti di cui al comma 8, art.2 dei D.P.R. 29/5/98, n.249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) possono essere fatti valere all'interno delle compatibilità dei tempi e delle risorse predisposte dalla scuola e dagli enti preposti.

ART. 2. ENTRATA NELL'ISTITUTO

Gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che precedono l'orario di inizio delle lezioni.

Il docente in servizio alla prima ora deve trovarsi in aula, per ricevere gli alunni, 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Non sono ammessi ingressi in ritardo fatto salvo quanto segue:

gli alunni pendolari che arrivino nei minuti successivi all'orario di inizio delle lezioni possono essere ammessi in classe dal docente in servizio, sempre che il ritardo sia dovuto a serie e motivate

cause e non costituisca evento ricorrente. Il docente in servizio a tale ora provvederà ad annotare l'ammissione con ritardo sul registro di classe.

Qualora gli alunni entrino in ritardo ripetutamente e/o senza valide motivazioni, gli insegnanti provvederanno a darne comunicazione al D.S. o, in sua assenza, ai collaboratori per i provvedimenti del caso.

Non sono possibili ingressi oltre l'inizio della seconda ora di lezione, salvo casi particolari autorizzati dal D.S. o dai suoi collaboratori, su richiesta motivata cui sia allegata la documentazione comprovante la assoluta necessità del ritardo (certificato medico, impegnativa della ASL.... ed altro). Gli alunni minorenni, in assenza di detta documentazione entreranno in classe ma avranno l'obbligo di presentare la stessa il giorno successivo.

Per gli alunni maggiorenni si chiarisce che la entrata oltre le ore 9.15 non è permessa fatte salve motivazioni particolari indicate nella domanda di ingresso, allegando alla stessa la documentazione comprovante la assoluta necessità del ritardo (certificato medico, impegnativa della ASL.... ed altro). In assenza di detta documentazione gli alunni non potranno entrare in istituto.

ART. 3. ORE INTERMEDIE

Gli alunni devono trovarsi in classe quando entra l'insegnante. Nel caso in cui l'insegnante riscontri che qualche alunno non si trovi in classe al cambio dell'ora, in particolare dopo l'intervallo, annoterà tale evento nel registro di classe; tale ritardo verrà conteggiato a tutti gli effetti. Tre ritardi equivalgono a un giorno di assenza.

Sono esclusi permessi di uscita dalle aule, in via ordinaria, durante le prime due ore di lezione e durante le due ore successive all'intervallo. I permessi di uscita, in via eccezionale, debbono riguardare solo un alunno per volta e possono essere autorizzati per un tempo molto breve.

Non si autorizzano permessi di uscita dalle aule per rispondere a chiamate telefoniche.

ART. 4. INTERVALLO

Tra la terza e la quarta ora di lezione è previsto un intervallo di 10 minuti, ad eccezione del sabato in cui tale intervallo è previsto tra la seconda e la terza ora, durante il quale al docente in servizio all'inizio dell'intervallo, è affidata la sorveglianza degli alunni.

Gli alunni, durante l'intervallo, possono accedere agli spazi messi a loro disposizione, con l'obbligo di conservarli nelle condizioni di ordinaria civiltà.

La vendita dei panini avviene all'interno dell'istituto.

È proibito entrare nelle aule con panini o bevande, al di fuori dell'orario d'intervallo.

Qualsiasi incidente provocato dall'inosservanza del presente articolo comporta responsabilità individuali, per i maggiorenni, e degli esercenti la potestà genitoriale, per i minorenni.

ART. 5. USCITA DALL'ISTITUTO

Gli alunni possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni **solo eccezionalmente**, per gravi e comprovati motivi, su richiesta dell' esercente la potestà genitoriale, in caso di alunno minorenni, o su richiesta sottoscritta, in caso di alunno maggiorenne.

Gli alunni hanno l'obbligo di richiedere l'autorizzazione di uscita anticipata dall'istituto, entro la prima ora di lezione, allegando alla stessa la documentazione comprovante la assoluta necessità di anticipare l'uscita dalla scuola (certificato medico, impegnativa della ASL... ed altro).

La richiesta di uscita anticipata per gli alunni minorenni deve essere presentata dall' esercente la potestà genitoriale e per nessun motivo da persone diverse, fatto salvo il caso in cui l' esercente la potestà genitoriale abbia delegato altro soggetto.

La delega di cui sopra va redatta sul modello predisposto, firmato dal delegante e dal delegato, dinanzi a persona autorizzata a ricevere la delega stessa che apporrà la firma in calce per attestarne la regolarità.

Non si autorizzano uscite anticipate prima dell'inizio della quinta ora di lezione.

Le uscite anticipate possono essere effettuate solo ed esclusivamente all'inizio dell'ora di lezione.

Le stesse sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o in assenza degli stessi dal docente in servizio all'inizio dell'ora di lezione.

Per quanto riguarda le entrate in ritardo dell'intera classe, dovute alla impossibilità di garantire la necessaria vigilanza, si precisa che i docenti in servizio all'inizio delle lezioni dovranno controllare che gli alunni siano in possesso della presa d'atto firmata dall' esercente la potestà genitoriale.

Nell'eventualità che qualche allievo ne sia sprovvisto lo stesso dovrà produrre la presa d'atto in discorso il giorno successivo.

Inoltre, in riferimento alle uscite anticipate dell'intera classe per i motivi di cui al punto precedente, si precisa che i docenti in servizio nell'ora che precede l'uscita stessa, dovranno controllare che gli alunni siano in possesso della presa d'atto firmata dall' esercente la potestà genitoriale.

Nell'eventualità che qualche allievo ne sia sprovvisto lo stesso **non potrà uscire dall'istituto** e il docente dovrà darne comunicazione al D.S. per gli opportuni provvedimenti.

ART. 6. ASSENZE

La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di collaborazione alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa.

Le assenze pertanto debbono essere contenute solo ai casi di motivata necessità.

La scuola entra nel merito dei motivi delle assenze e può considerare ingiustificate anche assenze che i genitori hanno firmato sull'apposito libretto.

Le assenze degli alunni sono giustificate dall'insegnante in servizio alla prima ora che provvederà ad apporre il visto su apposito libretto nominativo rilasciato dalla scuola e ad annotare l'avvenuta giustificazione sul registro di classe.

Dopo 5 giorni di assenza consecutiva è necessario esibire anche il nulla osta dell'autorità medica all'uopo preposta.

Eccezionalmente, e in casi non ricorrenti, è consentita l'ammissione dell'alunno senza giustificazione, purché il giorno successivo la produca. L'alunno sprovvisto di giustificazione anche il secondo giorno, se minorenni, deve essere ammesso in classe in attesa di comunicazione con la famiglia.

Anche la frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, nelle ore pomeridiane e in aggiunta all'orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la

famiglia dichiarati di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di classe.

Tutte le assenze devono essere registrate e controllate. Il docente coordinatore di classe segnala tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore assenze e ritardi non giustificati o ripetuti, in modo da poterne consentire la comunicazione all'esercente la potestà genitoriale.

ART. 7. MANIFESTAZIONI

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.” (art. 17 Cost.)

Il Consiglio d'Istituto, sulla base di serie motivazioni d'interesse generale, può autorizzare la partecipazione degli studenti, o di una loro delegazione, a manifestazioni cittadine o a carattere nazionale. Detta partecipazione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata all'autorizzazione del genitore o dell'esercente la potestà.

Gli alunni possono anche autonomamente aderire a manifestazioni a carattere nazionale o locale, previa approvazione dell'Assemblea d'Istituto e/o delle assemblee di classe, in casi di acclarata necessità ed urgenza.

In ogni caso la Presidenza deve essere avvertita, con congruo anticipo, tramite consegna dei verbali sottoscritti.

Nel caso di manifestazione approvata solo dalla componente alunni, la scuola non assume alcuna responsabilità in merito alla sicurezza e alla sorveglianza

ART. 8. ASSENZE COLLETTIVE

Ogni assenza di tipo collettivo si configura come assenza ingiustificata, fermo restando l'obbligo di esibire, in caso di alunno minorenne, la dichiarazione del genitore, o dell'esercente la potestà, di presa conoscenza dell'assenza utilizzando il libretto delle giustificazioni. Gli alunni, comunque, incorreranno in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art 17, lettere C) oltre che nell'eventuale ammonizione di cui alla lettera a).

Un'assenza è considerata **collettiva** quando non risulti presente almeno il 60% degli alunni iscritti alla classe; anche ritardi e/o uscite anticipate collettivi (secondo le modalità di cui sopra) costituiscono assenza collettiva.

Per ogni assenza collettiva il Consiglio di classe ridurrà alternativamente di uno il numero dei giorni destinati alle visite guidate e al viaggio di istruzione. Il presente comma è applicabile fino a tutto dicembre.

Agli alunni presenti viene comunque garantito il servizio.

In caso di assenza collettiva dovuta a comprovati e validi motivi di carattere sociale, il Capo d'Istituto, sentiti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto, i docenti e il Presidente del Consiglio di Istituto, può ritenere l'assenza giustificata.

Gli alunni minorenni sono tenuti, comunque, a produrre la dichiarazione del genitore, o dell'esercente la potestà, di essere a conoscenza dell'assenza.

Anche in questo caso la scuola non assume responsabilità alcuna in merito alla sicurezza.

ART. 9. GENITORI

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un **Patto educativo di corresponsabilità**, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

I familiari possono conferire con i docenti durante due incontri pomeridiani, secondo il calendario reso noto dalla Presidenza.

I genitori possono conferire con gli insegnanti, secondo il calendario annuale deliberato dal Collegio dei Docenti, nell'ora di ricevimento che, per ogni insegnante, è regolarmente riportata nell'orario delle lezioni.

Nei casi di necessità, dietro segnalazione del Consiglio di classe o del docente coordinatore, i genitori vengono convocati per iscritto.

ART. 10. UTILIZZAZIONE DELLE AULE SPECIALI, DELLA PALESTRA, DELLA BIBLIOTECA E DEGLI SPAZI COMUNI

a) uso da parte di soggetti interni alla comunità scolastica.

Per un'efficiente utilizzazione dei laboratori di scienze chimico-biologico, di informatica, di fisica e dell'aula multimediale si fissano le seguenti norme:

- il docente accompagnatore deve apporre la firma di presenza sull'apposito registro;
- non deve lasciare mai soli gli alunni nel laboratorio;
- deve segnalare eventuali danni riscontrati all'ingresso o nel corso della lezione;
- deve controllare che al termine della sua ora sia tutto in ordine per successive esercitazioni;
- all'uscita deve assicurarsi che sia stato spento l'interruttore generale, nel caso che il laboratorio ne sia provvisto.

Per le norme specifiche di utilizzazione si rinvia al regolamento interno di ciascun laboratorio.

La strumentazione per le proiezioni deve essere, dall'insegnante interessato, prenotata almeno 2 giorni prima, trascrivendo detta prenotazione sull'apposito registro.

La palestra è utilizzata secondo i turni previsti dall'orario scolastico. È obbligatorio l'uso delle scarpette da ginnastica ed è richiesta la tuta.

Per gli spostamenti dall'aula alla palestra, ai laboratori, alle altre strutture speciali, e viceversa, le classi devono essere accompagnate dal docente.

Gli spostamenti devono avvenire per classi intere, in un tempo molto breve ed in silenzio.

La biblioteca è aperta, sia per la consultazione che per il prestito, tutti i giorni, secondo l'orario indicato nella Carta dei Servizi. I testi presi in prestito dovranno essere restituiti entro trenta giorni dalla data di ritiro. Il servizio di prestito è sospeso a partire dal 20 maggio. In caso di mancata restituzione, il responsabile sarà tenuto a rimborsare il prezzo del testo secondo i cataloghi aggiornati.

b) uso da parte di soggetti esterni alla comunità scolastica.

È consentito l'uso degli spazi e delle attrezzature anche a enti e associazioni senza fini di lucro, compresi i partiti politici.

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività, alla segreteria amministrativa che provvederà a inoltrarla al Consiglio d'Istituto competente nel merito.

In caso di necessità ed urgenza, la decisione compete al Capo d'Istituto che ne darà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Il Consiglio d'Istituto può prevedere di anno in anno, il pagamento di una somma da corrispondere per l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature.

ART. 11. DIRIGENZA

Il Dirigente Scolastico riceve alunni, genitori e docenti ogni giorno, durante l'orario scolastico, compatibilmente con i propri impegni di servizio e un pomeriggio della settimana, all'interno del piano di apertura pomeridiana della scuola.

Per problemi particolari, riservati e complessi, è consigliabile fissare un appuntamento.

Le circolari della dirigenza scolastica sono riportate su apposito registro predisposto per la presa visione degli insegnanti. L'ignoranza delle circolari, regolarmente messe in visione, non potrà essere adottata come valido motivo di giustificazione.

Le circolari di altre autorità competenti, ivi comprese quelle dei corsi di aggiornamento, sono comunicate al personale interessato mediante affissione all'albo generale d'Istituto.

Le circolari indirizzate agli alunni e quelle di carattere generale vengono portate in visione nelle singole classi ed eventualmente affisse all'albo.

Il Dirigente Scolastico è coadiuvato nella gestione complessiva dell'istituto da collaboratori; il collaboratore-vicario svolge le veci del Dirigente Scolastico in caso di sua assenza o impedimento.

L'organigramma dell'Istituto è affisso all'albo.

Per tutto ciò che non è contenuto nel presente regolamento si rimanda alla Carta dei Servizi.

ART. 12. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI

Gli alunni devono mantenere un comportamento educato, dimostrando, e vicendevolmente esigendo, assoluto rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell'ambiente. Particolare senso di responsabilità viene richiesto agli alunni durante le ore pomeridiane, onde garantire l'incolumità personale e il rispetto di persone e cose.

La gentilezza dei modi e del linguaggio è lo stile relazionale desiderabile nella scuola perché contribuisce a creare un clima sereno ed accogliente.

Gli alunni sono tenuti a osservare rigorosamente le disposizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Danno alle persone

1. Durante le attività didattiche e integrative, dentro e fuori dall'istituto, gli studenti sono tenuti al massimo rispetto verso e stessi, i docenti, i compagni, il personale della scuola e verso tutti coloro con i quali vengono a contatto.
2. Le aggressioni fisiche a docenti, studenti e personale scolastico saranno sanzionate con la sospensione dalle lezioni comminata dal Consiglio di classe, per un periodo massimo di 15 giorni.
3. Comportamenti reiterati che integrino, secondo la valutazione del consiglio di classe, atteggiamenti di bullismo saranno sanzionati a norma del comma precedente.
4. Tutti i comportamenti citati nel presente articolo saranno annotati sul registro di classe dall'insegnante in orario e influiranno sul voto di condotta; in particolare, i comportamenti di cui ai commi 2 e 3 saranno sanzionati anche col divieto di partecipazione ai viaggi di istruzione che prevedono uno o più pernottamenti.
5. E' fatta salva l'applicazione **dell'articolo 19 lettera G)** per i fatti più gravi.

Danno alle cose

1. Durante le attività didattiche gli studenti sono tenuti al massimo rispetto dei luoghi in cui si svolge l'attività scolastica e dei relativi arredi.
2. Ogni classe è responsabile della propria aula in relazione ad eventuali danni che ad essa possano essere arrecati, anche con scritte sui muri e deterioramento degli arredi.
3. Il risarcimento dell'eventuale danno è a carico dello studente responsabile o, se non individuato, dell'intera classe e non è sostitutivo della sanzione disciplinare.
4. Il coordinatore di classe o l'insegnante in orario annota sul registro di classe le modalità del danneggiamento, il responsabile (se individuato) e il relativo danno causato.
5. Il Consiglio di Classe provvede ad una diminuzione del voto di condotta dello studente responsabile, in base alla gravità del comportamento e all'entità del danno.
6. Lo studente responsabile di danneggiamenti alle cose non potrà partecipare ai viaggi di istruzione che prevedono uno o più pernottamenti.
7. L'istituzione scolastica non è responsabile degli eventuali furti riguardanti somme di danaro, oggetti personali o veicoli lasciati incustoditi dagli studenti o veicoli parcheggiati negli spazi interni dell'Istituto. Gli eventuali responsabili, se individuati, saranno sanzionati a norma dei commi 5 e 6.
8. E' fatta salva l'applicazione **dell'articolo 19 lettere E) e G)** per i fatti più gravi.

Nel caso non sia possibile identificare l'alunno o gli alunni responsabili, i danno arrecati saranno imputati al capitolo di spesa relativo alle tasse scolastiche; in tal modo, danneggiare la struttura della scuola, comporterà una perdita delle disponibilità economiche utilizzabili per attività rivolte agli alunni.

Gli alunni, i genitori e i docenti elaborano un "contratto formativo" i cui documenti di riferimento sono il Piano dell'Offerta Formativa e la programmazione del Consiglio di classe.

Gli alunni hanno il diritto-dovere di conoscere il "contratto formativo" che si stabilisce all'atto dell'iscrizione per quanto riguarda i caratteri generali della proposta formativa. Tale "contratto" è specificato nei suoi dettagli nella seduta del Consiglio di classe avente ad oggetto l'illustrazione della programmazione.

Gli studenti sono tenuti a portare il materiale, i libri e i compiti assegnati dagli insegnanti; la dimenticanza sistematica del materiale e dello svolgimento dei compiti **influirà negativamente sul voto di condotta** e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità del comportamento da parte del Consiglio di Classe.

E' severamente vietata ogni forma di plagio e di copiatura; ogni trasgressione influirà **negativamente sul voto di condotta** e sul credito scolastico, previa valutazione della gravità e della reiterazione del comportamento da parte del Consiglio di Classe.

Comportamenti che, direttamente o indirettamente, contrastino con la realizzazione dei fini educativi e didattici esplicitati nel contratto "formativo" comporteranno interventi educativi come di seguito specificato:

- ◆ annotazione di biasimo sul registro di classe (disposta dal Capo d'Istituto o dal docente);
- ◆ allontanamento breve dalla classe (disposto dal docente in servizio). In questo caso l'alunno è tenuto rigorosamente a rimanere nei pressi dell'aula;
- ◆ allontanamento dalla classe, ma non dalla comunità scolastica, per un periodo non superiore ai due giorni con affidamento a servizi educativi (disposto dal Capo d'Istituto). Tali servizi educativi consistono nell'affidamento:
 - a) al Dirigente Scolastico;
 - b) a insegnanti-tutores;
 - c) al responsabile di laboratorio (anche insegnante tecnico-pratico);
 - d) al servizio di biblioteca.

ART. 13. DIVIETO DI FUMARE

1. A norma di legge è severamente vietato fumare nei locali chiusi dell'istituto.
2. I trasgressori dovranno pagare una multa (da euro 27,50 a euro 275,00) comminata dal personale addetto alla sorveglianza.

ART. 14 - DIVIETO DI USARE TELEFONI CELLULARI E STRUMENTAZIONE DI RIPRESA DI IMMAGINE

1. A norma della Dir. Min n. 104 del 30/11/2007 durante le ore di lezione è proibito l'uso dei cellulari che devono pertanto rimanere rigorosamente spenti.
2. Non è consentito in ogni caso utilizzare il cellulare ai fini di riprendere immagini senza autorizzazione. Gli inosservanti sono sanzionati con nota disciplinare registrata dall'insegnante in orario che ha rilevato l'infrazione, una **diminuzione del voto di condotta** e l'apparecchio, ritirato dal docente, è trattenuto presso l'Ufficio alunni per essere restituito ai famigliari.
3. Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica oltre ai provvedimenti di cui sopra si procede all'annullamento della prova.
4. E' fatta salva l'applicazione **dell'articolo 19 lettera E)** per i fatti più gravi.

ART.15 - USO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI

1. E' assolutamente vietato portare e consumare bevande alcoliche e sostanze stupefacenti.
2. I trasgressori saranno puniti con **abbassamento del voto di condotta** e non potranno più partecipare a viaggi di istruzione.
3. Il Consiglio di classe, di concerto con il Dirigente scolastico, valuterà l'applicazione di un'eventuale sospensione per un periodo massimo di 15 giorni.

ART. 16. INGRESSO MOTORINI E BICICLETTE

Il Dirigente Scolastico può autorizzare, all'inizio dell'anno scolastico, il parcheggio dei motorini nel cortile della scuola, a condizione che i conducenti entrino ed escano a motore spento. In nessun caso è permesso il parcheggio dei motorini e delle biciclette davanti alle uscite di sicurezza e ai cancelli. Motorini e biciclette devono essere parcheggiati lungo il perimetro del cortile in modo, comunque, da consentire l'eventuale transito di automezzi.

L'autorizzazione all'ingresso dei motorini e delle biciclette potrà essere revocata, a tutti gli studenti e in qualsiasi momento, qualora non siano rispettate le suddette condizioni. I trasgressori incorreranno, comunque, in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art. 19, lettere C) , oltre che nell'eventuale ammonizione di cui alla lettera A).

ART. 17 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

1. Il Consiglio di Istituto, in deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° com. dell'art.4 del predetto Statuto, è competente ad irrogare la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da comminare qualora siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia grave, percosse, reati di natura sessuale).
2. Il Consiglio d'Istituto, in caso di recidiva di tali comportamenti, può comminare la sanzione dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale o all'esame di stato.
3. Tali sanzioni devono essere irrogate solo qualora sussistano elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità dello studente e previa adeguata motivazione scritta.

ART. 18. MANCANZE DISCIPLINARI

Il presente Regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri di cui all'art.3 dei D.P.R 29/5/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

- A. Gli alunni che si rendono responsabili di atti lesivi della dignità delle persone tutte che operano all'interno della comunità scolastica incorrono, a seconda della gravità dell'infrazione, in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art 19 lettere C), D) ed E), oltre che nell'eventuale ammonizione ai cui alla lettera A).
- B. Gli alunni che si rendono responsabili di atti che compromettono la sicurezza, all'interno dell'Istituto e negli altri luoghi in cui si svolgono attività scolastiche, sono soggetti a una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'Art 19, lettere C), D) ed E), oltre che al risarcimento del danno di cui alla lettera B) e all'eventuale ammonizione di cui alla lettera A).
- C. Gli alunni che si rendono responsabili di atti diretti alla manomissione, distruzione dolosa e sottrazione di documenti scolastici incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art 19, lettere E) e G), oltre che nell'eventuale ammonizione di cui alla Lettera A).

- D. Gli alunni che arrecano danno alle strutture, ai macchinari, ai sussidi didattici e all'ambiente scolastico incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art 19, lettere C) e E), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera b) e nell'eventuale ammonizione di cui alla lettera a).
- E. Gli alunni che, svolgendo attività didattiche in luoghi diversi dalla scuola, arrecano danni a cose incorrono in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art 17, lettere C) ed E), oltre che nel risarcimento del danno di cui alla lettera B) e nell'eventuale ammonizione di cui alla lettera A).
- F. Nel caso in cui un'assenza collettiva di classe sia ritenuta ingiustificata, gli alunni incorreranno in una sanzione disciplinare tra quelle previste dall'art. 19, lettere C), oltre che nell'eventuale ammonizione di cui alla lettera A).
- G. Per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 19. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale. L'alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato, dall'organo competente a irrogarle, a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le sanzioni sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Agli alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono irrogate a seconda della gravità dell'infrazione. le seguenti sanzioni:

- A. ammonizione sul registro di classe da parte dei Capo d'istituto o del docente;
- B. risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche, anche nella forma della restituzione in prestito, ove possibile, salvaguardando comunque l'incolumità personale dello studente (sanzione irrogata dal Capo d'Istituto o dal Consiglio di classe);
- C. preclusione, al singolo alunno o all'intera classe, della partecipazione a visite d'istruzione, della durata di uno o più giorni, anche se già programmate o approvate, stabilita dal Capo d'Istituto o dal Consiglio di classe.
- D. interruzione della visita d'istruzione, decisa dai docenti accompagnatori, in caso di comportamenti scorretti;
- E. allontanamento dalla comunità scolastica, per periodi non superiori ai 15 giorni, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, disposto dal Consiglio di classe nella sua interezza. Il Consiglio di classe è tenuto a garantire la dignità dello studente e il rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza;
- F. nei periodi di allontanamento la scuola deve favorire, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;
- G. allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone (**disposto dal Consiglio di Istituto**). In tal caso la

durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile, il disposto di cui all'art 20.

ART. 20. SANZIONI SOSTITUTIVE

Il presente Regolamento, tenuto conto di quanto disposto dall'art 4, comma 5 del D.P.R. 29/5/1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari di cui all'art. 19 lettere E) in attività in favore della comunità scolastica. Tranne che nelle ipotesi previste dall'art. 19 lettere A), C) e D), l'organo che commina la sanzione deve comunicare allo studente, entro 24 ore dalla irrogazione, sia il provvedimento disciplinare adottato sia la sanzione sostitutiva prescelta.

Le attività alternative alla sanzione debbono svolgersi al di fuori dell'orario scolastico e per un periodo commisurato alla gravità dell'infrazione. Tali attività consistono in:

- a) catalogazione testi in biblioteca;
- b) sistemazione sussidi didattici nei laboratori;
- c) sistemazione aiuole e messa a dimora di piccole piante;
- d) lavori di piccola manutenzione e pulizia all'interno e nei cortili della scuola.

Lo studente, qualora opti per la conversione del provvedimento disciplinare, deve darne comunicazione scritta all'organo che ha irrogato la sanzione, entro 24 ore dalla notificazione. Detta opzione, per gli alunni minorenni, è in ogni caso subordinata al parere favorevole dell'esercente la potestà la potestà genitoriale.

ART. 21. IMPUGNAZIONI

A norma del DPR n. 235/2007, recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, è istituito l'Organo di Garanzia, interno alla scuola, composto da cinque membri:

- il Dirigente scolastico, che lo presiede;
- un rappresentante dei docente designato, dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante dei genitori, designato dal Consiglio d'Istituto;
- un rappresentante degli studenti, designato dal Consiglio d'Istituto.
- un rappresentante degli ATA, designato dal Consiglio d'Istituto.

L'organo di garanzia dura in carica tre anni scolastici. Coloro che, nel corso dei triennio, perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituiti con la suddetta procedura. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

Le riunioni dell'organo di garanzia hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. L'organo è convocato dal Presidente, di norma, con un preavviso non inferiore a cinque giorni, mediante avviso individuale.

In caso di incompatibilità o dovere di astensione (lo studente da sanzionare fa parte dell'Organo di Garanzia o ne fa parte il genitore) vengono nominati membri supplenti.

Contro le sopraelencate sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all'Organo stesso.

L'Organo di Garanzia decide in merito nei successivi 10 giorni.

Qualora l'organo di garanzia non decida entro 10 giorni, la sanzione si intende confermata.

La richiesta di impugnazione non sospende di norma l'esecutività della sanzione, che diventa operativa fin da subito, qualora il Consiglio d'istituto lo ritenga necessario.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente a un membro dell'organo stesso.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Si intendono voti validamente espressi anche i voti degli astenuti, pertanto la maggioranza assoluta si ottiene calcolando la metà più uno dei votanti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

La votazione avviene a scrutinio segreto.



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

1.1. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

**LICEO SCIENTIFICO “CARLO
JUCCI” - RIETI**

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

(IN BASE ALL'ART. 3 DEL DPR 235/2007)

L'art 3, commi 1 e 2 del D. P. R. afferma:

“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile.

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno”.

Questo Liceo scientifico, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e degli studenti, propone il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti.

Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.

Docenti

I docenti si impegnano a:

1. rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi propri di ciascuna persona intesa nella sua, irripetibilità, singolarità e unicità;
2. rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all'interno di un ambiente educativo di apprendimento sereno e partecipativo;
3. sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
4. promuovere la formazione di una maturità orientativa in grado di porre lo studente nelle condizioni di operare scelte autonome e responsabili;
5. comunicare le valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali tramite le modalità individuate dal Collegio dei Docenti;
6. favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.

GENITORI

I genitori si impegnano a:

1. conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;
2. sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici;
3. essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero e, eventualmente, di eccellenza;

4. informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni nell'andamento scolastico dello studente;
5. vigilare sulla costanza della frequenza;
6. giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;
7. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola (ore 8,10) – [un ritardo è ammissibile, se giustificato, fino alle ore 8,20; successivamente lo studente attenderà l'inizio della seconda ora di lezione];
8. non chiedere uscite anticipate prima delle ore 12,05;
9. invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell'immagine della scuola e della dignità degli operatori scolastici;
10. intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o indisciplina;
11. tenersi costantemente informati sull'andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei docenti;
12. Firmare le pagelline riportanti le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali ed ogni altra comunicazione che prevede una relata di consegna.

STUDENTI

Gli studenti si impegnano a:

1. prendere coscienza dei personali diritti e doveri e a rispettare persone, ambienti e attrezzature;
2. presentarsi con puntualità alle lezioni (ore 8,10);
3. spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15/3/07);
4. tenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il Personale della scuola e dei propri compagni;
5. seguire con attenzione quanto viene insegnato e intervenire in modo pertinente, contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie conoscenze ed esperienze;
6. usare un linguaggio consono all'ambiente educativo in cui si vive e si opera;
7. evitare di provocare danni a cose, persone, suppellettili e al patrimonio della scuola. In caso contrario gli alunni dovranno indennizzare il danno prodotto.

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico. Copia di tale Patto è parte integrante del Regolamento d'Istituto e del verbale del Consiglio d'Istituto.

Il Dirigente scolastico

Il genitore
